

Delibera n° 1381

Estratto del processo verbale della seduta del
10 ottobre 2025

oggetto:

ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE TRA LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE. TRIENNIO 2019-2021, RESO ESECUTIVO IL 4 APRILE 2024. APPROVAZIONE.

Massimiliano FEDRIGA	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Mario ANZIL	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Cristina AMIRANTE	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sergio Emidio BINI	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Sebastiano CALLARI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Riccardo RICCARDI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Pierpaolo ROBERTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Alessia ROSOLEN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Fabio SCOCCIMARRO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Stefano ZANNIER	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Barbara ZILLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Premesso che, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 502/1992, il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale ed i medici di medicina generale è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali (ACN) stipulati, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 412/1991, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale ed è demandata agli accordi integrativi regionali (AIR) la definizione di indicatori e di percorsi applicativi;

Rilevato che:

- in data 08.02.2024 è stato sottoscritto l'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni reso esecutivo in data 04.04.2024 (di seguito ACN 2024);
- l'art. 3 del nuovo ACN disciplina il livello di negoziazione regionale cui compete definire l'Accordo Integrativo Regionale (AIR), con il quale sono stabiliti gli obiettivi di salute, percorsi, indicatori e strumenti operativi per attuarli, in coerenza con la programmazione e le finalità del Servizio Sanitario Regionale ed in attuazione dei principi e dei criteri concertati a livello nazionale, nonché le materie esplicitamente rinviate dall'ACN stesso. Lo stesso articolo prevede che le Regioni e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'ACN si impegnano a definire gli Accordi Integrativi Regionali come previsto dall'articolo 8, comma 3;
- l'art. 8 dell'ACN 2024 stabilisce, inoltre, che le Regioni definiscono gli atti di programmazione inerenti alle forme organizzative monoprofessionali (AFT) e alle forme organizzative multiprofessionali (UCCP);
- con DGR n. 1864 del 6 dicembre 2024 è stato approvato in via definitiva l'atto di programmazione sull'istituzione delle forme organizzative monoprofessionali (AFT) e le modalità di partecipazione dei medici alle forme organizzative multiprofessionali (UCCP) ai sensi degli accordi collettivi nazionali della medicina convenzionata triennio 2019 – 2021 che si raccorda con il "Programma regionale dell'assistenza territoriale" approvato con DGR n. 2024 del 29 dicembre 2022 in recepimento del decreto del Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77, recante il Regolamento sulla definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale;
- l'ultimo comma dell'art. 8 dell'ACN 2024 prevede che l'attuazione di quanto previsto dall'atto di programmazione è determinata dagli Accordi Integrativi Regionali che definiscono inoltre gli obiettivi di salute, percorsi, indicatori e strumenti operativi per attuarli, in coerenza con la programmazione e le finalità del Servizio Sanitario Regionale ed in attuazione dei principi e dei criteri concertati a livello nazionale, integra le materie esplicitamente rinviate dall'ACN alla contrattazione regionale;

Richiamato l'art. 15, comma 3 dell'ACN, il quale stabilisce che le Organizzazioni Sindacali firmatarie del nuovo Accordo, purché dotate di un terminale associativo riferito all'ambito contrattuale dei medici di medicina generale domiciliato nella Regione di riferimento, sono legittimate alla trattativa e alla stipula degli Accordi Integrativi Regionali;

Dato atto che con nota prot. 0628716 dd. 15.10.2024 sono stati formalmente accreditati quali componenti della delegazione trattante i rappresentanti sindacali indicati dalle OOSS legittimate alla trattativa e alla stipula degli Accordi Integrativi Regionali secondo quanto disposto dall'art. 15, comma 5 dell'ACN 2024;

Rilevato che i lavori per la stesura dell'AIR per l'attuazione dell'ACN 2024 sono iniziati il 14.11.2024 con la convocazione della delegazione trattante per l'avvio della negoziazione e si sono conclusi con l'ultima seduta del 29.09.2025;

Preso atto che, a conclusione delle trattative, è stato definito l'Accordo integrativo regionale tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale per l'attuazione dell'accordo collettivo nazionale triennio 2019 – 2021 reso esecutivo il 04.04.2024, già sottoscritto dai rappresentanti regionali delle organizzazioni sindacali;

Osservato che lo scopo dell'AIR è quello di definire e dare attuazione alle materie demandate dall'ACN alla contrattazione regionale, sia per quanto attiene gli istituti normativi che quelli economici;

Considerato che l'Accordo Integrativo Regionale in oggetto consente l'allineamento della disciplina negoziale dei rapporti di lavoro dei medici del ruolo unico di assistenza primaria all'implementazione del nuovo modello di riorganizzazione della rete di assistenza sanitaria territoriale ai sensi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e definisce una serie di disposizioni volte a garantire il miglioramento e la continuità dell'assistenza primaria territoriale quali:

- modalità di partecipazione dei medici del ruolo unico di assistenza primaria alle forme organizzative individuate nella Regione dall'atto di programmazione adottato in via definitiva con DGR 1864/2024;
- disciplina in via sperimentale di un livello ulteriore di assistenza sanitaria programmata presso le strutture residenziali per anziani nelle more dell'approvazione di un accordo regionale specifico, al fine di superare l'accordo in materia di cui alla DGR 3237/1997;
- attivazione dell'istituto della reperibilità domiciliare quale strumento per garantire la continuità dell'assistenza nei casi di difficoltà nell'organizzazione del servizio in specifiche aree territoriali disagiate, in caso di gravidanza e per le madri e i padri fino al compimento del terzo anno di età del bambino;
- previsione della copertura continuativa diurna dell'attività a ciclo di scelta nei confronti della popolazione di riferimento nella sede di AFT da collocarsi preferibilmente nelle Case di Comunità o mediante l'apertura coordinata degli studi dal lunedì al venerdì nei giorni feriali, dalle ore 8 alle ore 20;
- collaborazione con i Medici del ruolo unico di assistenza primaria al fine di consentire l'avvio delle Case della Comunità previste dal nuovo modello dell'assistenza territoriale disciplinato dal DM 77/2022 che verranno realizzate in regione secondo il cronoprogramma stabilito in attuazione del PNRR;
- previsione del riconoscimento dell'indennità annua per collaboratore di studio/personale infermieristico per tutti i medici del ruolo unico a ciclo di scelta in base alle risorse regionali definite negli atti di programmazione regionale con apposito budget a partire dall'esercizio 2026;
- incremento della misura dei compensi accessori annui spettanti ai medici di assistenza primaria per l'attività svolta nelle zone disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa;
- contributo di ingresso una tantum al fine di incentivare la copertura degli incarichi a tempo determinato che rimangono vacanti a seguito dell'espletamento delle procedure previste dall'ACN e/o la copertura di zone che presentino grave carenza strutturale di medici di assistenza primaria a ciclo di scelta e/o obiettive e impegnative condizioni di erogazione dell'attività assistenziale;
- riconoscimento ai medici interessati della quota capitaria annua aggiuntiva di ingresso per l'incremento dei massimali oltre le 1.500 scelte e fino al limite massimo di 1.800 assistiti;
- misure di sostegno alla genitorialità e tutela della disabilità;

- coinvolgimento dei medici a rapporto orario convenzionati a tempo indeterminato, determinato o temporaneo, su base volontaria, nella gestione di attività distrettuali/aziendali, diverse dai compiti assistenziali previsti dall'ACN;

Ritenuto pertanto di approvare l'Accordo integrativo regionale con le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale per l'attuazione dell'accordo collettivo nazionale triennio 2019 – 2021 già sottoscritto dai rappresentanti sindacali regionali allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, altresì, di autorizzare l'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità a sottoscrivere, in rappresentanza della Regione, il predetto Accordo;

Precisato che l'AIR in argomento diviene esecutivo dalla data della sua sottoscrizione da parte l'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità;

Dato atto che il finanziamento per la copertura degli oneri derivanti dall'approvazione dell'AIR in argomento è previsto a valere sulle risorse assegnate per lo svolgimento delle funzioni del Servizio Sanitario Regionale nei limiti degli stanziamenti annualmente previsti;

Precisato che le Aziende dovranno dare seguito agli adempimenti derivanti dall'accordo nel rispetto delle disposizioni in essi contenute e coerentemente alle disposizioni nazionali e regionali in materia e, in particolare, utilizzare le risorse ed i residui secondo quanto previsto dall'Accordo stesso nonché procedere alla liquidazione degli incentivi entro le tempistiche ivi previste;

Su proposta dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità,

La Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare l'Accordo integrativo regionale con le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale per l'attuazione dell'accordo collettivo nazionale triennio 2019 – 2021 già sottoscritto dai rappresentanti sindacali regionali allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale.
2. Di autorizzare l'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità a sottoscrivere, in rappresentanza della Regione, il predetto Accordo.
3. Di precisare che il predetto accordo diviene esecutivo dalla data della sua sottoscrizione da parte l'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità.
4. Di dare atto che il finanziamento per la copertura degli oneri derivanti dall'approvazione dell'AIR in argomento è previsto a valere sulle risorse assegnate per lo svolgimento delle funzioni del Servizio Sanitario Regionale nei limiti degli stanziamenti annualmente previsti.
5. Di precisare che le Aziende dovranno dare seguito agli adempimenti derivanti dall'accordo di cui al punto 1. nel rispetto delle disposizioni in essi contenute e coerentemente alle disposizioni nazionali e regionali in materia e, in particolare, utilizzare le risorse ed i residui secondo quanto previsto dall'Accordo stesso nonché procedere alla liquidazione degli incentivi entro le tempistiche ivi previste.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE